RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 31

Minori invalidi esclusi dall'ammissione in Istituti di rieducazione e qualificazione

All'ammissione dei minori invalidi in appositi istituti di rieducazione e qualificazione non si provvede:

a) quando in rapporto alle loro condizioni fisiche, e' esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra l'opportunita' della rieducazione o qualificazione prevista nell'articolo 30;.

b) quando i genitori o tutori dei minori diano, all'opera nazionale invalidi di guerra, la prova di essere in grado di provvedere essi stessi, in modo sufficiente, alla rieducazione o qualificazione dei minori e concretamente vi provvedano. Contro la decisione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, relativamente al disposto delle lettere a) e b) di cui al precedente comma e contro il provvedimento di ammissione agli istituti di rieducazione e qualificazione, quando l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra abbia omesso di sentire i legali rappresentanti degli invalidi o abbia provveduto in difformita' del loro parere, e' ammesso il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dei relativi provvedimenti.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	III — Dei ricoveri per cura e per rieducazione e qualificazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-31-minori-invalidi-esclusi-dall-ammissione-in-istituti-di-rieducazione-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it